

BANDO DI GARA N. 16/2019

Affidamento in concessione della gestione, per un periodo di tre anni, dei distributori automatici di bevande e di prodotti alimentari preconfezionati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale, gli autoparchi di Trento nord e Rovereto sud e pertinenze varie della Società.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

(ultimo aggiornamento al 23 agosto 2019)

QUESITO 1

Può la concorrente comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale presentando una autocertificazione con cui fornisce un elenco dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, ed allegando alla stessa le copie dei contratti ivi menzionati?

RISPOSTA 1

In sede di offerta viene chiesto a ciascun concorrente di dichiarare, mediante autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di partecipazione (si veda il modulo "Dichiarazione Generale" a pagina 7).

Al concorrente primo in graduatoria, ai fini dell'aggiudicazione, viene chiesto con apposita comunicazione di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta: tale comprova deve essere fornita mediante certificazioni e documenti originali o in copia autentica o conforme e NON con ulteriori autocertificazioni.

Nello specifico, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara agli articoli 7 e 23, il possesso dei requisiti di partecipazione, compresi quelli di cui al citato articolo 7, punto 7.2 del disciplinare medesimo, deve essere:

- dichiarato in sede di offerta da ciascun concorrente mediante compilazione della Dichiarazione Generale e del DGUE, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- comprovato ai fini dell'aggiudicazione dal concorrente primo in graduatoria, su richiesta della Società, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:
 - in caso di prestazioni fornite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture con comprova di quietanza;
 - in caso di forniture prestate a favore di committenti privati mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e/o relative fatture con comprova di quietanza.

QUESITO 2

In relazione alla norma di esclusione di cui alla lettera m, comma 5, dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, si chiede se la clausola di esclusione dalla gara valga a prescindere dai lotti a cui le eventuali imprese partecipino, oppure se ciascun lotto possa essere considerato come autonomo appalto, considerato che in caso di aggiudicazione saranno stipulati contratti diversi per singolo lotto.

RISPOSTA 2

Si conferma che il presente bando, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare quanti sono i lotti, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura di aggiudicazione; pertanto la citata norma non trova applicazione nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi.

QUESITO 3

L'articolo 9 del Disciplinare di gara prevede che si possa indicare la volontà di concedere il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. Si chiede se il calcolo della quota del 40% sia da effettuarsi in relazione al valore di ogni singolo lotto oppure in relazione al valore complessivo aggiudicato ad un singolo concorrente.

RISPOSTA 3

Richiamando la risposta al quesito 2, si conferma che il calcolo della quota del 40% sia da effettuarsi in relazione al valore di ogni singolo lotto.

QUESITO 4

Nelle premesse del Disciplinare di gara, vengono citati come oggetto di affidamento della concessione i servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso "i caseggiati di stazione, i Centri per la Sicurezza Autostradale, gli autoparchi di Trento Nord e Rovereto Sud e pertinenze varie della Società", mentre negli articoli 2 dei capitolati 4-5-6 relativi ai diversi lotti non vengono mai menzionati gli autoparchi di Trento Nord e Rovereto Sud. Si chiede se tali strutture siano o meno da considerare oggetto di gara.

RISPOSTA 4

Si conferma che il servizio da svolgersi presso gli autoparchi di Trento nord e Rovereto sud costituisce oggetto di gara, specificatamente del lotto 2.

Trento, 23 agosto 2019

PF/EB/fl

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)